



COMMERCIAL UNION

Previdenza

TEMPORANEA NET.COLORS

TEMPORANEA PER IL CASO MORTE
A CAPITALE COSTANTE
A PREMIO ANNUO COSTANTE

TEMPORANEA NET.COLORS

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA
PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE COSTANTE
ED A PREMIO ANNUO COSTANTE**

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO	parte I
I TERMINI PIÙ USATI	parte II
ASPETTI LEGALI E FISCALI	parte III

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA 8AS)	pag. 1-6
--	----------

ALLEGATO A: ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DELL'ASSICURATO	pag. 7
--	--------

NOTA INFORMATIVA	pag. 8
-------------------------	--------

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI	pag. 12
---------------------------------	---------

**IL PRESENTE CONTRATTO
È RISERVATO
AI SOLI SOTTOSCRITTORI DI
NET. COLORS
(PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA)**

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Previdenza S.p.A., nella quale è indicato il numero di Polizza a cui dovrà sempre far riferimento ed in cui sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione** individuano le norme che regolano il Contratto da Lei sottoscritto un'Assicurazione in forma di Temporanea caso morte a capitale costante ed a premio annuo costante (Tariffa 8AS);
 - **Allegato A:** elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o professionali dell'Assicurato;
- la **NOTA INFORMATIVA:** illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Suo Contratto e Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche di valutarne le prestazioni.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Previdenza S.p.A.** – con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: BIPIELLE PREVIDENZA ASSICURATIVA S.r.l. che si avvale dei Promotori Finanziari di BIPIELLE.NET tramite i quali è stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto; può coincidere con il Contraente;

Beneficiario: persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato e viene versato il primo premio annuo costante;

Data di decorrenza: data, indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, dalla quale hanno effetto le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto di recesso può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto;

Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto, indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma e la piena efficacia della Garanzia Assicurativa stessa;

Sospensione: è la facoltà data al Contraente di sospendere il pagamento dei premi annui per un periodo massimo di 12 mesi, pur mantenendo in vita il Contratto;

Riattivazione: è la facoltà offerta al Contraente, di riprendere il pagamento dei premi annui, nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso. Tale facoltà può essere esercitata entro 24 mesi dalla prima rata di premio non pagata.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - a pignoramento o sequestro (Art.1923 del Codice Civile); le somme pagate in caso di morte dell'Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art.1920 del Codice Civile).

In base al D.Lgs. nr. 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi per le Assicurazioni Temporanee Caso Morte. A questo fine viene inviato annualmente al Contraente, dalla Commercial Union Previdenza S.p.A., un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Norme Contrattuali, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con le limitazioni previste all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 9 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - la Commercial Union Previdenza S.p.A., di seguito definita Società, garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti pagati fino a quel momento resteranno acquisiti dalla Società.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - hanno sottoscritto la Proposta-Certificato ed il Contraente ha versato il primo premio annuo costante.

ART. 5 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 6 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto.

La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 6 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla sottoscrizione del "Questionario Anamnestico" contenuto nella Proposta-Certificato e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o delle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti all'Art. 7 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue.

Nel caso in cui dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 7 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 9 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta-Certificato - sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato stesso.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la "Dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali" presente nella Proposta-Certificato;
- se l'Assicurato ha un'età alla data di conclusione del Contratto superiore a 60 anni.

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento della prima annualità di premio verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età dell'Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale ed extra professionale svolta dall'Assicurato ed esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'Allegato A) delle Norme Contrattuali, come sottoscritto nella "Dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato" contenuta nella Proposta-Certificato.

La Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di attività professionali e sport amatoriali e/o professionali riportati nell'Allegato A) dietro compilazione del "Questionario Anamnestico" contenuto nella Proposta-Certificato e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

ART. 8 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 9 CLAUSOLA DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto con la sola "Dichiarazioni sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato", presente nella Proposta-Certificato.

Di conseguenza, resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, e lo stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati.

La Società non applicherà entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- di infortunio sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" che precede) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza il decesso.

Per AIDS

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra uno e trenta anni e si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- interruzione del pagamento dei premi;
- scadenza del Contratto.

ART. 11 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età dell'Assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 74 anni, mentre l'età a scadenza debba essere non superiore a 75 anni.

ART. 12 CAPITALE COSTANTE ASSICURATO

Il presente Contratto viene stipulato per capitali assicurati di importo costante di taglio fisso.

Il Contraente può scegliere di stipulare il Contratto solo per i seguenti importi di capitale assicurato:

- Euro 26.000
- Euro 52.000
- Euro 77.000
- Euro 104.000

ART. 13 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante.

La prima annualità di premio deve essere corrisposto al momento della conclusione del Contratto mentre, le successive annualità devono essere pagate alle scadenze pattuite secondo le modalità di pagamento indicate

all'atto di conclusione del Contratto, contro ricevuta emessa dalla Società presso il domicilio di quest'ultima o dal Soggetto Incaricato.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- all'importo del capitale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età dell'Assicurato al momento della conclusione del Contratto;
- al sesso dell'Assicurato;

ART. 14 SPESE SUL PREMIO

Il premio annuo costante è comprensivo di un caricamento in percentuale del premio stesso ed inoltre di una spesa fissa di gestione pari a 30 Euro.

ART. 15 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il mancato pagamento di una annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, la sospensione della Garanzia, qualunque sia il numero di premi annui costanti corrisposti fino a quel momento.

Se il Contratto non viene riattivato con le modalità indicate all'Art. 16 "RIATTIVAZIONE" che segue, questo si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 16 RIATTIVAZIONE

Entro i primi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto a riattivare il Contratto versando tutte le rate di premio arretrate.

Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere accertamenti sanitari, il cui costo è a carico dell'Assicurato, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, il Contratto entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, non è più possibile riattivare il Contratto.

ART. 17 RISCATTO, PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 18 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

ART. 19 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta scritta del Contraente alla Società tramite il Soggetto Incaricato, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Assicurato e dopo la scadenza del Contratto, se i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 20 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono otte-

nere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 21 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, inviate dai Beneficiari designati, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione;

ovvero

- essere inviate direttamente a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

ovvero

- alla Direzione della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- copia integrale della cartella clinica;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*

- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) ha lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;*
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dal Soggetto Incaricato e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dallo stesso. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I..

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione

suindicata presso la Sede della Società o del Soggetto Incaricato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento verrà effettuato presso la Sede della Società o presso il Soggetto Incaricato.

ART. 22 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso viene estinto all'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccoman-

data con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

*Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

ovvero sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Soggetto Incaricato.

ART. 23 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 24 ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali. Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DELL'ASSICURATO

PROFESSIONI

- artisti circensi ed assistenti con mansioni pericolose
- autotrasportatori di materiali pericolosi
- cacciatori o allevatori di animali pericolosi
- chimici e fisici che lavorano con sostanze pericolose e/o esplosive
- collaudatori di veicoli terrestri, marini o aerei, impianti ad alto voltaggio, macchinari pesanti
- corrispondenti esteri e giornalisti in zone di guerra
- elettricisti a contatto con corrente ad alta tensione (superiore a 380 volt)
- guardie del corpo
- guide alpine
- militari e polizia con particolari incarichi di sorveglianza, pronto intervento e trasporti valori
- minatori e tecnici che usano materiali esplosivi in cave e/o miniere
- pilota professionisti di linea e militari
- piloti e allievi piloti su veicoli a motore o alianti (voli acrobatici)
- soldati con attività pericolosa con/senza uso di esplosivi
- subaquei/palombari professionisti con/senza uso di esplosivi
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su mare entro il territorio italiano
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su terra e/o mare nei paesi esteri
- tecnici e produttori di materiali pirotecnici
- vela a livello amatoriale/professionale in alto mare o su rotte transoceaniche
- vigili del fuoco con particolari mansioni

SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI

- sport di montagna: arrampicate dal 7° grado
- sport di montagna: arrampicate su ghiaccio e/o su roccia
- box
- equitazione salto a ostacoli
- go-cart
- rafting estremo
- rally
- jumping/repelling
- salto dal trampolino con sci o idroscì
- sci acrobatico
- speleologia
- sport aerei (compresi alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e assimilabili, paracadutismo)
- sport automobilistici
- sport motociclistici
- sport subacquei: immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e di recupero
- sport nautici: gare con motoscafi

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto ed a fornire all'Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla Circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 17820 del 4/8/1988.

Ha sede a Milano, in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente, ai Beneficiari del Contratto, l'importo del capitale costante assicurato.

La prestazione è subordinata al versamento dei premi annui costanti di cui il primo corrisposto alla data di conclusione del Contratto ed i successivi alle rispettive ricorrenze del Contratto.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti corrisposti resteranno acquisiti dalla Società.

2.2 CAPITALE COSTANTE ASSICURATO

Questo Contratto viene stipulato solo per capitale assicurati costanti e di taglio fisso pari ad uno dei seguenti importi:

- Euro 26.000
- Euro 52.000
- Euro 77.000
- Euro 104.000

2.3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato – se persona diversa dal Contraente - hanno sottoscritto la Proposta-Certificato ed il Contraente ha versato il primo premio annuo costante.

2.4 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2.5 “EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA”, le prestazioni di cui al punto 2.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

2.5 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della “dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato”, presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla sottoscrizione del “Questionario Anamnestico” contenuto nella Proposta-Certificato e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e/o delle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti al punto 2.6 “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO” che segue.

Nel caso in cui dagli accertamenti sanitari emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

La Società comunicherà al Soggetto Incaricato gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

2.6 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la "Dichiarazione - presente nella Proposta-Certificato - sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extraprofessionali dell'Assicurato" stesso.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la "Dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali" contenuta nella Proposta-Certificato;
- se l'Assicurato ha un'età alla conclusione del Contratto superiore a 60 anni.

2.7 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza dello stesso. Durante tale periodo è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto stesso.

Il presente Contratto è stato predisposto per durate comprese tra uno e trenta anni e si estingue soltanto nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- interruzione del pagamento dei premi;
- scadenza del Contratto.

2.8 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto stabilisce che alla data di decorrenza del Contratto l'età dell'Assicurato sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 74, mentre alla data di scadenza del Contratto sia non superiore a 75 anni.

2.9 PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante, di cui il primo dovuto alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- al capitale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età dell'Assicurato al momento della conclusione del Contratto;
- al sesso dell'Assicurato.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando un assegno circolare/bancario non trasferibile o tramite bonifico bancario. Sono possibili diverse modalità di pagamento del premio che la Società provvederà, nel caso ad indicare al Contraente.

2.10 SPESE SUL PREMIO

I premi annui costanti convenuti alla stipulazione del Contratto devono essere pagati in annualità anticipate.

In ciascuna annualità di premio è compreso:

- un caricamento in percentuale del premio stesso;
- una spesa fissa di gestione pari 30 Euro.

2.11 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI E RIATTIVAZIONE

Il Contraente ha la possibilità di risolvere anticipatamente il Contratto di Assicurazione sospendendo il pagamento dei premi.

Come indicato all'Art. 15 "SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO", trascorsi 30 giorni dalla scadenza anche di una sola rata non pagata, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi pagati restano acquisiti alla Società. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Tuttavia il Contraente ha il diritto di riattivare il Contratto, come indicato all'Art. 16 "RIATTIVAZIONE", cioè richiedere il ripristino della piena efficacia dell'Assicurazione stessa, pagando le rate di premio arretrate.

Se il Contraente corrisponde l'annualità di premio arretrata entro i primi 6 mesi dalla scadenza dell'annualità di premio non pagata, il Contratto viene automaticamente riattivato.

Trascorsi 6 mesi dalla ricorrenza anniversaria, la riattivazione può avvenire soltanto dietro espressa domanda del Contraente ed accetta-

zione scritta della Società. La Società può, a sua discrezione, richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico dell'Assicurato, e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Non sarà più possibile riattivare il Contratto qualora siano trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima annualità di premio non pagata.

La riattivazione del Contratto comporta – dalle ore 24 del giorno del pagamento dei premi arretrati - il pieno ripristino del Contratto per l'intero suo valore.

2.12 RISCATTO, PRESTITI

Il presente Contratto non prevede per il Contraente la facoltà di riscattare il Contratto o di richiedere prestiti.

2.13 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 20 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

2.14 MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto, ha il diritto ad esercitare il recesso.

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

ovvero sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Soggetto Incaricato.

Esercitato il diritto di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso, il premio da questi corrisposto.

3 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente ed all'Assicurato, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione della tipologia del Contratto;
- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto;

4 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO (*)

() come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota.*

4.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni avente contenuto finanziario:

- non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili.

4.2 DETRAZIONI FISCALI DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino a un importo massimo di Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo che segue. La riduzione di costo in tale esempio è uguale al prodotto del premio annuo costante per l'aliquota IRPEF del 19%.

Vi precisiamo che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee caso morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondete al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

4.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni (a norma dell'Art.1920 del Codice Civile).

4.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

4.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5 LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art.108 del D.Lgs.174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

6 LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RCLAMI

La Società si mette a disposizione dell'Assicurato per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti utili e per eventuali reclami. In particolare è possibile rivolgersi alla:

*Direzione Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano
numero telefonico 02/27751.*

8 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente e dell'Assicurato aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Nei progetti esemplificativi è riportata l'indicazione del premio annuo costante da corrispondere a fronte del capitale assicurato.

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE
A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE**

Valori in Euro

Capitale Assicurato Caso Morte	26.000,00
Premio annuo costante	148,82
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	120,54
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso	MASCHILE
Durata	15 anni

Anno	Cumulo Premi annui Euro	Cumulo Premi Annui al netto di IRPEF ^o Euro	Capitale caso morte Euro
1	148,82	120,54	26.000,00
2	297,64	241,09	26.000,00
3	446,46	361,63	26.000,00
4	595,28	482,18	26.000,00
5	744,10	602,72	26.000,00
6	892,92	723,27	26.000,00
7	1.041,74	843,81	26.000,00
8	1.190,56	964,35	26.000,00
9	1.339,38	1.084,90	26.000,00
10	1.488,20	1.205,44	26.000,00
11	1.637,02	1.325,99	26.000,00
12	1.785,84	1.446,53	26.000,00
13	1.934,66	1.567,07	26.000,00
14	2.083,48	1.687,62	26.000,00
15	2.232,30	1.808,16	26.000,00

^o Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di capitale assicurato, della durata contrattuale o di altri elementi

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE
A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE**

Valori in Euro

Capitale Assicurato Caso Morte	52.000,00
Premio annuo costante	267,64
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	216,79
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso	MASCHILE
Durata	15 anni

Anno	Cumulo Premi annui Euro	Cumulo Premi Anni al netto di IRPEF ^o Euro	Capitale caso morte Euro
1	267,64	216,79	52.000,00
2	535,28	433,58	52.000,00
3	802,92	650,37	52.000,00
4	1.070,56	867,15	52.000,00
5	1.338,20	1.083,94	52.000,00
6	1.605,84	1.300,73	52.000,00
7	1.873,48	1.517,52	52.000,00
8	2.141,12	1.734,31	52.000,00
9	2.408,76	1.951,10	52.000,00
10	2.676,40	2.167,88	52.000,00
11	2.944,04	2.384,67	52.000,00
12	3.211,68	2.601,46	52.000,00
13	3.479,32	2.818,25	52.000,00
14	3.746,96	3.035,04	52.000,00
15	4.014,60	3.251,83	52.000,00

^o Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di capitale assicurato, della durata contrattuale o di altri elementi

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE
A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE**

Valori in Euro

Capitale Assicurato Caso Morte	77.000,00
Premio annuo costante	381,89
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	309,33
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso	MASCHILE
Durata	15 anni

Anno	Cumulo Premi annui Euro	Cumulo Premi Anni al netto di IRPEF ^o Euro	Capitale caso morte Euro
1	381,89	309,33	77.000,00
2	763,78	618,66	77.000,00
3	1.145,67	927,99	77.000,00
4	1.527,56	1.237,32	77.000,00
5	1.909,45	1.546,65	77.000,00
6	2.291,34	1.855,99	77.000,00
7	2.673,23	2.165,32	77.000,00
8	3.055,12	2.474,65	77.000,00
9	3.437,01	2.783,98	77.000,00
10	3.818,90	3.093,31	77.000,00
11	4.200,79	3.402,64	77.000,00
12	4.582,68	3.711,97	77.000,00
13	4.964,57	4.021,30	77.000,00
14	5.346,46	4.330,63	77.000,00
15	5.728,35	4.639,96	77.000,00

^o Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di capitale assicurato, della durata contrattuale o di altri elementi

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE
A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE**

Valori in Euro

Capitale Assicurato Caso Morte	104.000,00
Premio annuo costante	505,28
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	409,28
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso	MASCHILE
Durata	15 anni

Anno	Cumulo Premi annui Euro	Cumulo Premi Anni al netto di IRPEF ^o Euro	Capitale caso morte Euro
1	505,28	409,28	104.000,00
2	1.010,56	818,55	104.000,00
3	1.515,84	1.227,83	104.000,00
4	2.021,12	1.637,11	104.000,00
5	2.526,40	2.046,38	104.000,00
6	3.031,68	2.455,66	104.000,00
7	3.536,96	2.864,94	104.000,00
8	4.042,24	3.274,21	104.000,00
9	4.547,52	3.683,49	104.000,00
10	5.052,80	4.092,77	104.000,00
11	5.558,08	4.502,04	104.000,00
12	6.063,36	4.911,32	104.000,00
13	6.568,64	5.320,60	104.000,00
14	7.073,92	5.729,88	104.000,00
15	7.579,20	6.139,15	104.000,00

^o Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di capitale assicurato, della durata contrattuale o di altri elementi



Commercial Union Previdenza S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) – R.E.A. di Milano n. 1573727 – Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 – Partita IVA 12648740152
La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO 